

STATUTO

VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA ALCIDE DE
GASPERI 13

Numero REA: NA - 966828

Codice fiscale: 08553381214

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2018 - Statuto completo	2
--	---



Gianmario Angelino
Notaio

Allegato "A" all'atto n. 20.393 di Repertorio e nro 15.945 di raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - ART.1

DENOMINAZIONE SOCIALE - 1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata

"VIVERE BENE COOPERATIVA SOCIALE".

1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519 cod.civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. 1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonché, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale. **ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI - 2.1**

La società ha sede legale in **Brusciano (NA)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. I soci stessi sono tenuti a

comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo. 2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile. **ART.3 DURATA** - La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale. **ART.4 OGGETTO SOCIALE** - 4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori

abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in
equilibrato rapporto con gli enti pubblici. 4.2 La Cooperativa si
configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così
come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del
Ministero del Lavoro n. 153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della
legge n. 59/1992, e successive modifiche ed integrazioni. 4.3 Essa
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi
dell'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ed
intende operare nel campo sociale attraverso lo svolgimento di
attività diverse, comunque non vietate alle Organizzazioni non
Lucrative di Utilità Sociale, finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate. 4.4 La Cooperativa intende promuovere le
condizioni socio-culturali per il graduale inserimento delle persone
suddette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi comprese
le attività gestite nei propri centri. L'attività sarà necessariamente
svolta in forma intersettoriale per favorire l'orientamento dei soci
verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno,
evitando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla
base di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vita ad
una organizzazione in concorso con la solidale partecipazione del
gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali,
economiche ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa
realizzarsi piena integrazione tra i soggetti di pari dignità umana e
sociale. 4.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in
spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e ss. cod.civ., ha

	per oggetto l'esercizio delle seguenti attività : - Attività riconducibili	
	alla lettera A) dell'art.1 della legge 381/91: a) l'assistenza ad invalidi	
	fisici, psichici e sensoriali; agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai	
	soggetti in trattamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli	
	alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di	
	difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle	
	persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di	
	qualsunque genere e natura; alle persone affette e sofferenti di	
	invalidità psichica, fisica e sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle	
	persone svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e della	
	emarginazione giovanile ed adulta; ai lavoratori svantaggiati ai	
	sensi dell'art. 2, comma 2, lett.a) e b), della legge 13 giugno 2006, n.	
	118; b) la gestione di case famiglie, di appartamenti protetti, di	
	residenze, di comunità, di day hospital, di centri diurni, di centri	
	crisi e di qualsiasi altro tipo di struttura, residenziale e non, che	
	migliori, favorisca e sviluppi i programmi di intervento finalizzati	
	all'accoglienza, alla riabilitazione ed alla socializzazione; c) la	
	realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto	
	individualizzato che prevede: fasi; obiettivi per ciascuna fase;	
	contenuti; tempi; attività; persone coinvolte; partecipazione della	
	famiglia e di altre persone; d) la partecipazione dei familiari e dei	
	soggetti diretta mente o indirettamente interessati ad attività ed	
	iniziative del settore ad incontri periodici di informazione sulle	
	problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di	
	competenze e di abilità per la gestione delle difficoltà e la soluzione	
	4	

	di problemi, ad incontri periodici di sostegno psicosociale, ad	
	organizzazione di gruppi di auto e di mutuo aiuto; e) la formazione	
	dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro	
	potenzialità; f) l'elaborazione di programmi specifici che favoriscano	
	la partecipazione e la responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro	
	di organizzazione e di gestione delle attività e delle iniziative; g)	
	l'organizzazione e la realizzazione di attività socio-terapiche (feste,	
	gite, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali,	
	sportive, sociali), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro,	
	modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di	
	ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la	
	partecipazione alla vita comunitaria; h) la realizzazione di attività e	
	l'erogazione di servizi domiciliari e ospedalieri di assistenza, di	
	sostegno e di riabilitazione attraverso anche la clownterapia ed altre	
	forme terapeutiche; i) l'organizzazione e la realizzazione di attività di	
	studio, di ricerca, di aggiornamento, di consulenza, di formazione, di	
	supervisione e di quant'altro utile ad una maggiore formazione degli	
	operatori del settore; l) l'attività di sensibilizzazione e di animazione	
	della comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di	
	svantaggio e di emarginazione; m) l'attività di promozione e di	
	rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone	
	deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; n) la	
	realizzazione di attività e di iniziative nel campo assistenziale,	
	sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del	
	5	

	tempo libero; o) la realizzazione di qualsivoglia attività ed iniziativa	
	formativa in Conformità con le norme Comunitarie, Nazionali,	
	Regionali e Provinciali in tema di Formazione Professionale; p)	
	l'elaborazione e la gestione di programmi di intervento sociale, di	
	assistenza, terapeutici, di riabilitazione, di risocializzazione, di	
	partecipazione sociale, mediante convenzioni, consorzi, cogestioni,	
	collaborazioni ed ogni altro tipo di rapporto con le strutture	
	pubbliche e private; q) la pubblicazione di materiali informativi e	
	formativi, utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;	
	r) l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scala-etiche di ogni	
	ordine e grado, ivi compresi gli asilo nido; s) l'espletamento di	
	attività educative, formative e di supporto scolastico ed extra	
	scolastico per minori ed adulti; t) la gestione di spazi socio-educativi	
	ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati; u)	
	l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a	
	carattere domiciliare oppure realizzata presso centri appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; v) l'attività	
	di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di	
	spettacoli, di stampa e di documenta zione finalizzata alla	
	sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi culturalmente	
	svantaggiati; z) la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative	
	che possono promuovere la "formazione della persona",	
	privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la	
	partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che	
	comunque rispondano ai bisogni della comunità; w) gestione di	
	6	

	progetti legati ad azioni di recupero del territorio attraverso	
	l'educazione ambientale, la promozione del Turismo Responsabile e	
	della mobilità sostenibile, con interventi operativi quali l'uso e riuso	
	dei materiali e il riciclaggio degli stessi, la raccolta differenziata,	
	percorsi turistico-culturali, iniziative di car-sharing. Più'	
	specificatamente potrà svolgere: - servizi riabilitativi, infermieristici,	
	di animazione e socio assistenziali presso Case di Riposo, Centri	
	diurni integrati per anziani e privati cittadini; - servizi riabilitativi,	
	infermieristici e socio assistenziali a domicilio ad anziani e disabili; -	
	servizi educativi, riabilitativi, di assistenza e psicomotricità presso	
	centri diurni per disabili, centri diurni psichiatrici e scuole; - corsi di	
	ginnastica dolce e riabilitativa; - assistenza e riabilitazione in centri	
	socio educativi per disabili, in centri residenziali per disabili; -	
	attività di formazione, sensibilizzazione e consulenza nel settore	
	della disabilità; - servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili;	
	- servizi di integrazione sociale per disabili; - interventi di sostegno	
	alla famiglia dei disabili; - servizi di supporto ad interventi per	
	l'inserimento lavorativo; - attività assistita con animali (pet -	
	therapy); - azioni preventive del disagio sociale; - prevenzione, cura,	
	riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso	
	ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento tra enti, aspetti	
	culturali; - vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento,	
	educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto mate	
	riale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento; -	
	gestione di strutture residenziali o semiresidenziali quali dormitori,	
	7	

	centri diurni, comunità protette, appartamenti protetti, centri di	
	ascolto, ambienti attrezzati per interventi specialistici quali	
	ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di	
	pronto intervento anche mobili e qualsiasi struttura riconducibile	
	all'oggetto sociale; - interventi di assistenza a malati terminali; -	
	organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici,	
	geriatrici, di pena), presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini	
	pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici; -	
	coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi ed enti; -	
	iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che	
	verso o per conto di altri gruppi ed Enti; - sostegno e reinserimento	
	di soggetti a rischio; - comunità di accoglienza residenziale per	
	soggetti in situazione di povertà, nonché extracomunitari; - centri	
	diurni di prima accoglienza e similari. Attività riconducibili alla	
	lettera B) dell'art.1 della legge n.381/91: a) l'attività di turismo	
	sociale; b) l'attività di gestione di corsi di formazione, di	
	aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del	
	personale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal	
	presente statuto; c) la progettazione, organizzazione, gestione,	
	monitoraggio e rendicontazione di corsi di formazione professionale	
	finanziata ed autofinanziata; valutazioni e monitoraggio delle azioni	
	previste nei piani operativi F.S.E. e F.S.E.R.; d) la gestione di	
	biblioteche in genere e dell'attività di sportello informa-giovani; e)	
	l'attività di promozione e di gestione dell'artigianato nelle sue	
	diverse forme; f) la pulizia e la manutenzione di immobili di ogni	
	8	

	tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici e privati,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi ed abitazioni private; g)	
	la gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di parcheggi	
	per autoveicoli su aree pubbliche e private, giardini, prati ed aree	
	verdi di pubblica utilità; h) la cura di biblioteche pubbliche con	
	catalogazione e custodia dei volumi nelle stesse contenute; i)	
	l'erogazione dei servizi di assistenza alla persona; l) l'erogazione e la	
	gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti	
	e di bevande, compresa la consegna domiciliare; m) la gestione di	
	mense, di ristoranti, di punti ristoro e di bar; n) l'erogazione dei	
	servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali,	
	nonché la pulizia degli stessi; o) l'erogazione del servizio di	
	trasporto di persone e di cose; p) l'erogazione dei servizi di raccolta e	
	di smaltimento dei rifiuti; g) le attività agricole ed artigianali; r)	
	l'attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti	
	agroalimentari; s) l'allevamento di animali; t) l'erogazione e la	
	gestione del servizio di facchinaggio manuale e/o con l' ausilio di	
	mezzi meccanici, comprese tutte le attività preliminari,	
	complementari ed accessorie e, in particolare, l'insacco, la pesatura,	
	la legatura, l'accatastamento, il disaccatastamento, la pressatura,	
	l'imballaggio, la pulizia dei magazzini e dei piazzali, il deposito	
	colli e bagagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita e la	
	selezione; u) lavori di costruzione in genere e in particolare	
	preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione	
	di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli edifici ed il	
	9	

	noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o demolizione;	
	v) la gestione di punti vendita e di negozi di generi alimentari, di	
	bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di oggetti sacri, di	
	giochi, di prodotti editoriali e di stampe, di prodotti artigianali ed	
	etnici, di detersivi, di casalinghi e di generi vari, attività di noleggio	
	di attrezzature professionali di vario genere; z) l'elaborazione di dati	
	ai fini fiscali, previdenziali, legali ed elaborazioni statistiche per	
	conto terzi nonché servizi di pubblicità in genere, volantinaggio,	
	CRM, web development e relative attività di consulenza; k) lavori di	
	metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di	
	ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria metallica; j)	
	gestione di fattorie sociali e trasformazione di prodotti agricoli.	
	Viene espressamente precisato dai costituenti che: a) le attività di cui	
	al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente	
	e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le	
	capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche	
	utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di	
	tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le	
	provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea,	
	dello Stato, della Regione e di altri Enti; b) conformemente a quanto	
	statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili all'art.1,	
	come uno, lettera b), della legge 381/91 potranno essere	
	effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente	
	previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei	
	requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata,	
	10	

ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa). 4.6 La Cooperativa svolgerà l'attività di consulenza volta alla valutazione di progetti innovativi, di nuove società/cooperative allo start-up e la creazione di nuove aziende/cooperative partecipate, che possano utilizzare know-how nuovo o quello già acquisito dalla società, compreso il suo avviamento, la sua banca dati per lanciare nuovi prodotti/servizi in Italia o all'estero. La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa. Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avverrà dell'opera di detti professionisti. 4.7 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre, ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di legge. 4.8 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui

	all'art.1 della legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della	
	cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni	
	relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione del le	
	agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento	
	espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge 381/91. 4.9 La	
	società cooperativa potrà operare anche con terzi. ART.5 SOCI - 5.1	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al	
	numero minimo previsto dalla legislazione vigente. Possono essere	
	soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività	
	inerenti allo scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine,	
	capacità o specializzazione professionale, possano cooperare	
	all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei	
	servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci. La	
	partecipazione alla vita sociale non è fornita del requisito della	
	temporaneità. Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina	
	di organi direttivi della società, per l'approvazione e le	
	modificazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposizione	
	di regolamenti. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge. 5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la	
	quale non determina modificazione dei presenti patti sociali, è fatta	
	con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda	
	dell'interessato ad entrare a far parte della compagine sociale, nel	
	rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art.2528	
	12	

cod.civ.. 5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa. 5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n.381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci. 5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. 5.6 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, cooperatori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito. 5.7 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro; c) ammontare del capitale sociale che si propone di

	sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 200	
	(duecento), nè superiore al limite massimo fissato dalla legge; d)	
	versamento della tassa di ammissione; e) dichiarazione di attenersi al	
	presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli Organi sociali; f) dichiarazione della propria volontà	
	di assumere una delle seguenti qualifiche: f.1) socio cooperatore	
	prestatore di lavoro; f.2) socio cooperatore volontario di cui	
	all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381; f.3) socio	
	sovventore. La domanda di ammissione da parte del socio	
	sovventore persona giuridica dovrà contenere: 1) denominazioni o	
	ragione sociale, sede, attività; 2) delibera di autorizzazione con	
	indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente,	
	Organismo o persona giuridica; 3) caratteristiche ed entità degli	
	associati; 4) ammontare sul capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere comunque per un importo complessivo non inferiore	
	ad euro 200 (duecento); 5) versamento della tassa di ammissione; 6)	
	alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello	
	Statuto e la delibera di autorizzazione. L'organo amministrativo,	
	accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla	
	domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà	
	annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso	
	siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette. Trascorso un	
	mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano	
	stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace. La	
	14	

domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo. Viene espressamente stabilito: a) - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) - il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) - il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa delibererà l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE - 6.1 Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari; b) dalle riserve legali, formate mediante accantonamento di eventuali utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali

eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto; c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci; d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci; e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare; f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale. **ART. 7 CAPITALE SOCIALE - 7.1** Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote a venti valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione. **7.2** il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente: a) almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscrizione; b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili. Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile. **ART. 8 QUOTE SOCIALI - 8.1** Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega

l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di venire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società. 8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ.. **ART.9 RECESSO** - 9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell'oggetto della società; b) la trasformazione della società; c) la fusione e la scissione della società; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede legale della società all'estero; f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società; g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.. Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente. 9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione

nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento. Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. 9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. **ART. 10°) - MORTE DEL SOCIO** - 10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo art.11). 10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggioranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un

rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società
acconsenta alla divisione. **ART.11 - LIQUIDAZIONE DELLE**
PARTECIPAZIONI - 11.1 I soci che recedono dalla società, nonché
gli eredi del socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno
diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione
del patrimonio sociale e sulla scorta dei bilancio dell'esercizio in cui
si sono verificati il recesso o la morte del socio. Esso, a tale scopo, è
determinato dall'organo amministrativo tenendo conto
dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione
di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione
patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni
materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel
settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra
circostanza e/0 condizione che viene normalmente presa in
considerazione ai fini della determinazione del valore delle
partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte
più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma,
cod.civ.. **11.2** Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi
dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. **ART.12**
ESCLUSIONE - 12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza
assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il

socio che: a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo; b) sia sottoposto a procedura concorsuale; c) risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società. Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 cod.civ.. 12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea. 12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art. 11), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale. 12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. 12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. **ART.13 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI** - 13.1 Il socio che cessa di far parte della

compagine sociale risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. 13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia ricevuto per la liquidazione della quota. 13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della società gli eredi del socio defunto. **ART.14 - CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO**

- Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo. **ART.15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA - 15.1**

L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione. In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; b) l'approvazione del bilancio e la destinazione di eventuali utili; c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione; d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo; e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci; f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei

	sindaci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un	
	termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre,	
	essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e di	
	retta al consiglio di amministrazione. ART.16 - COMPETENZE	
	DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 16.1 Sono riservate alla	
	competenza dell'assemblea straordinaria: a) le modificazioni dei	
	patti sociali; b) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci; c) la nomina dei liquidatori ed i	
	criteri di svolgimento della liquidazione; d) la proposta di	
	ammissione a procedure concorsuali; e) la decisione circa l'emissione	
	di strumenti finanziari; f) le altre materie ad essa riservate dalla	
	legge o dai presenti patti sociali. ART. 17 CONVOCAZIONE	
	DELL'ASSEMBLEA - 17.1 L'assemblea deve essere convocata	
	dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in	
	Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente	
	all'Unione Europea. Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli	
	amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata	
	dal l'Organo di controllo, oppure anche da uno dei componenti della	
	compagine sociale. 17.2 La convocazione è effettuata dal presidente	
	del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori,	
	mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per	
	l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione	
	22	

di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione comprovante l'avvenuta ricezione. In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione de gli stessi. **ART. 18 - SVOLGIMENTO DELL ' ASSEMBLEA** - 18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del

consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci. 18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione. Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto. **ART. 19 - DIRITTO DI VOTO** - 19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto. 19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. 19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute. 19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun

socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi. Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni. Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. 19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci; b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire; c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la

	convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano	
	richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per	
	corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio	
	informato del diritto di voto; f) il conto delle schede di voto per	
	corrispondenza avviene: - al momento della costituzione	
	dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di	
	verificare che sussista il quorum deliberativo; g) il voto espresso per	
	corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in	
	assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni	
	dell'assemblea medesima; h) le schede dei voti espressi per	
	corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; i) nel caso di voto	
	espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema	
	di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di	
	agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri	
	diritti. ART.20 QUORUM ASSEMBLEARI - 20.1 L'assemblea è	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera	
	validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal	
	precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del	
	capitale sociale. 20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentino la maggioranza del capitale sociale. 20.3 Per	
	26	

	introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli	
	soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto	
	favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del	
	capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex	
	lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da	
	esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.9).	
	Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti	
	sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse	
	specifiche maggioranze. ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA -	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se richiesto dalla	
	normativa vigente. Il verbale deve indicare la data di svolgimento	
	dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il	
	capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità	
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,	
	l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel	
	verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale	
	dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere	
	trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel	
	libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere	
	presentate nei modi e termini di legge. ART.22 - ASSEMBLEE	
	SEPARATE E SPECIALI - Viene espressamente stabilito che,	
	ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno	
	svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ.,	
	27	

nonchè eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ.. La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società. **ART .23 - AMMINISTRAZIONE** 23.1 - La società è Amministrata , ai sensi e per gli effetti del nuovo testo dell'art.2542 del c.c. (come introdotto dalla Legge 27 dicembre 2017 nro 205 - art.unico, comma 936) - esclusivamente da un Organo Collegiale formato da almeno tre soggetti, con il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell'Organo Amministrativo. 23.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.. Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili. 23.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 23.4 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. **ART. 24 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI** - 24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori. 24.2 A tal fine il consiglio

di amministrazione: - viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; - si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. 24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori. **ART.25 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** - 25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci. 25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui

all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti che possono essere interni o esterni alla società, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. 25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. **ART. 26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' -** 26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri oppure agli amministratori esterni dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite. La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente. 26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della nomina. **ART. 27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI -** 27.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione. **ART. 28 CONTROLLO DEI SOCI -** I soci, i quali

non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 29 ORGANO DI CONTROLLO - Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.15), possono nominare il collegio sindacale ovvero munirsi di un revisore cui viene affidato il controllo contabile. La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ.. Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia. Nell'ipotesi di designazione del collegio sindacale ovvero di un revisore ad esso viene attribuito il controllo contabile della società. **ART. 30 FUNZIONI** - 30.1

L'Organo di controllo, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 cod.civ.; esso è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti. 30.2 I sindaci devono essere prescelti in ossequio dei principi indicati dall'art.2397 cod.civ. 30.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. 30.4 Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea. 30.5 Qualora sia nominato, e laddove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 30.6 Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il

Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria. **ART. 31 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETÀ'** - L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui al l'art. 2512 cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nell'art.2513 cod.civ. **ART. 32 REGOLAMENTO** - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea. **ART. 33 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE** - 33.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo. 33.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ. **ART. 34 UTILI** - 34.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: a) alla riserva legale, qualunque sia

l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento (30%); b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente; c) alla riserva straordinaria; d) alle altre riserve statutarie e volontarie. 34.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili. **ART. 35 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'** - 35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto: a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi; b) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori; c) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. **ART. 36 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** - 36.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale. 36.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali. 36.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei

liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ.. 36.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ.. 36.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. 36.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonchè ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. **ART. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA** - 37.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di

procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente. Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5. 37.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. 37.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.9).

ART. 38 CONTROLLI - Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

ART. 39 RINVIO - Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le

NOTAIO(sigillo).

38 di 38